

Una proposta di direttiva della Commissione UE in materia di *Corporate Sustainability Reporting*

European Commission proposal for a directive on Corporate Sustainability Reporting

Maria Di Sarli *

ABSTRACT

Lo scritto offre una breve illustrazione dei contenuti della proposta di direttiva della Commissione europea sul rapporto di sostenibilità.

PAROLE CHIAVE: rapporto di sostenibilità – relazione non finanziaria.

The paper offers a brief illustration of the contents of the European Commission proposal for a directive on Corporate Sustainability Reporting.

KEYWORDS: Corporate Sustainability Reporting – Non Financial Reporting.

* Ricercatore di Diritto commerciale presso l'Università di Torino.

SOMMARIO:

1. Dal *Non Financial Reporting* al *Corporate Sustainability Reporting*: la proposta di direttiva della Commissione UE.

1. Dal *Non Financial Reporting* al *Corporate Sustainability Reporting*: la proposta di direttiva della Commissione UE

Il 21 aprile 2021, la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva in materia di *Corporate Sustainability Reporting* (CSRD)¹, tesa alla revisione della c.d. *Non Financial Reporting Directive* (NFRD - direttiva 2014/95/UE con cui è stata modificata la direttiva 2013/34/UE), che, com'è noto, è stata recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

La proposta in questione si inserisce nell'ambito di un ambizioso progetto europeo, volto a promuovere il perseguimento di obiettivi di sostenibilità nella finanza² e, più in generale, nell'esercizio dell'attività di impresa³, in coerenza con la strategia di crescita promossa dal *Green Deal* della Commissione europea⁴ e con l'agenda per una crescita sostenibile fissata dalle Nazioni Unite⁵.

Allo scopo di incentivare condotte responsabili, la disciplina europea attualmente in vigore ricorre principalmente ad obblighi di trasparenza anziché alla previsione di precisi doveri di comportamento. Mantenendo questo approccio e nel quadro degli obbiettivi a cui si è più sopra accennato, dalla proposta di revisione della direttiva NFRD «emerge l'intento di migliorare la qua-

¹ *Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability reporting COM/2021/189 final*, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0189&from=EN>.

² Cfr. Regolamento (UE) n. 2088/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alla informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, c.d. *Sustainable Finance Disclosure Regulation*, modificato dal Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, c.d. *Taxonomy Regulation*.

³ Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INL)).

⁴ V. *Communication from the Commission, The European Green Deal*, Com/2019/640 final, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640>.

⁵ V. <https://sdgs.un.org/goals>.

lità, la comparabilità e la maneggevolezza (soprattutto digitale) delle informazioni»⁶ a beneficio degli investitori e delle loro scelte di investimento.

La proposta di direttiva interviene su quelle aree che, da una pubblica consultazione del 2018, avente ad oggetto la NFRD e promossa dalla Commissione europea, sono risultate più deboli⁷. In particolare, da essa è emerso, da un lato, che le pratiche di comunicazione in materia di sostenibilità non sono in grado di rispondere alla crescente domanda di dati e informazioni avanzata dagli investitori, dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo e, dall'altro, che le informazioni a disposizione non sono sufficientemente comparabili e affidabili.

Alla luce di questi riscontri, la proposta prevede, anzitutto, una modifica dello scopo e del perimetro dell'informazione. Nello specifico, all'art. 1, par. 3 si prevede una modificazione dell'art. 19 *bis*, della direttiva 2013/34/UE, affinché il *report* contenga «le informazioni necessarie per comprendere l'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e le informazioni necessarie per comprendere in che modo le questioni relative alla sostenibilità influiscono sullo sviluppo, le prestazioni e la posizione dell'impresa».

Sotto il profilo del contenuto, tra le novità spiccano le informazioni da rendere sugli *intangibile* prodotti internamente, anche per quel che riguarda il capitale intellettuale, umano, sociale e relazionale. Si tratta di valori direttamente influenzati dalle strategie di sostenibilità e che non risultano dal bilancio d'esercizio, ma che non di meno consentono agli investitori di apprezzare la capacità dell'impresa di creare valore nel tempo.

Circa le altre informazioni, posto che sono rimasti fermi i quattro *driver* già previsti dalla NFRD (ambiente, responsabilità sociale e diritti dei lavoratori; rispetto dei diritti umani e lotta alla corruzione) esse riguardano in particolare:

i) una descrizione del modello di *business* e della strategia riguardo agli obiettivi di sostenibilità;

ii) i target e gli obiettivi di sostenibilità prefissati dall'impresa e i progressi compiuti per raggiungerli;

iii) la *governance* amministrativa, operativa e di controllo legata alle tematiche ESG;

⁶ Così, MARCHEGIANI, *Riflessioni su informazione non finanziaria, comunicazione di impresa e fiducia degli stakeholders*, disponibile al link https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3847034.

⁷ Pubblica consultazione della Commissione europea dal titolo *Controllo dell'adeguatezza del quadro dell'UE per la comunicazione al pubblico da parte delle imprese*, del 21 marzo 2018, i cui esiti sono disponibili al link <https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-re>.

- iv) le politiche e pratiche aziendali in relazione ai fattori di sostenibilità;
- v) i principali impatti, positivi e negativi, dell'impresa legati alla catena del valore, comprese le sue stesse operazioni, i suoi prodotti e servizi, le sue relazioni commerciali e la sua catena di approvvigionamento;
- vi) una descrizione dei principali rischi dell'impresa legati ai fattori di sostenibilità, comprese le principali interdipendenze e le modalità di gestione dei rischi; e infine
- vii) indicatori rilevanti per le informative ESG e le modalità con cui sono stati identificati dall'impresa.

A queste vanno aggiunte le informazioni già richieste dalla NFRD (art. 20, lett. g) sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso o il percorso formativo e professionale. Resta altresì fermo che il *report* deve contenere anche una illustrazione degli obiettivi della eventuale politica sulla diversità. Laddove invece la società non persegua una simile politica, è richiesto che venga fornita la motivazione di tale scelta.

Con riferimento a tutti questi profili, le informazioni richieste hanno natura sia qualitativa, sia quantitativa; inoltre benché alcune abbiano carattere retrospettivo, risulta preponderante l'approccio previsionale, con orizzonte temporale a breve, a medio e a lungo periodo.

Un'altra rilevante innovazione riguarda i metodi di selezione delle informazioni: su questo piano si propone l'introduzione di un principio definito di "doppia materialità", in virtù del quale le informazioni da fornire sono quelle capaci di far comprendere, da un lato, come i fattori di sostenibilità influenzano lo sviluppo, la *performance* e la posizione commerciale dell'impresa (prospettiva *inside-out*) e, dall'altro, di illustrare l'impatto delle attività svolte della stessa sulla società e sull'ambiente (prospettiva *outside-in*).

Un importante capitolo della proposta è rappresentato dai criteri di rendicontazione (art. 1, par. 4). Com'è noto, la NFRD non prevede l'obbligo di conformarsi ad un determinato *standard* di rendicontazione, su questo piano la Commissione si è limitata a pubblicare orientamenti e linee guida non vincolanti prima nel 2017⁸ e poi nel 2019⁹. Questa impostazione ha sollevato problemi di comparabilità dei *Report* che la Commissione si prefigge di superare attraverso l'introduzione di *standard* obbligatori, la cui elaborazione è stata

⁸ Comunicazione della Commissione europea, *Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario*, (2017/C 215/01).

⁹ Comunicazione della commissione, *Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima* (2019/C 209/01).

affidata all'*European Reporting Advisory Group* (EFRAG)¹⁰. Gli *standard* dovranno essere sviluppati in coerenza con altre discipline e politiche eurounitarie, in particolare con: a) la *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (SFDR, che stabilisce i requisiti di *reporting* che si applicano agli operatori del mercato finanziario e ai consulenti finanziari nella vendita di prodotti finanziari sostenibili); b) la *Taxonomy Regulation* (che stabilisce una classificazione comune delle attività economiche che contribuiscono significativamente agli obiettivi ambientali, utilizzando criteri scientifici, così come i requisiti specifici di *reporting*) e, infine, c) la *Benchmarks Regulation* applicabile agli amministratori di *benchmark*, i requisiti di capitale per le istituzioni finanziarie e altri requisiti o raccomandazioni (per esempio relativi alle emissioni di gas serra, o per la misurazione della performance ambientale del ciclo di vita di prodotti e organizzazioni).

Sotto altro profilo, per assicurare una valenza *multi-stakeholder* di detti *standard*, si prospetta, in primo luogo, una modifica della *governance* dell'EFRAG, per consentire una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate e, in secondo luogo, un'estesa consultazione della Commissione europea tra le autorità e le agenzie dei settori finanziario, dei mercati, dell'ambiente. Infine, allo scopo di favorire la standardizzazione globale delle metodiche di *reporting*, la proposta prevede una cooperazione tra l'EFRAG e altre istituzioni internazionali quali *IFRS Foundation*, la *Global Reporting Initiative* e l'*International Integrated Reporting Council*.

Circa i tempi di adozione degli *standard*, è stabilita una precisa tabella di marcia: un primo gruppo di *standard*, volto a coprire tutte le aree di *reporting* richieste dalla proposta CSRD, è previsto che venga adottato entro il 31 ottobre 2022; un secondo gruppo, invece, è in progetto che venga definito entro il 31 ottobre 2023 e riguarda ulteriori informazioni, per esempio quelle per settori di attività. Entro quest'ultima data è previsto che vengano formulati anche *standard* specifici per le PMI.

In ogni caso, una volta elaborati, gli *standard* saranno rivisti almeno ogni tre anni per tenere conto degli sviluppi in materia, anche a livello internazionale, in modo da assicurare comparabilità e convergenza con i *framework* maggiormente utilizzati.

La proposta contiene delle novità anche per quel che riguarda la modalità di rappresentazione del *report* e la sua collocazione nell'ambito del fascicolo di bilancio. Circa il primo punto, si prevede che le informazioni contenute nel

¹⁰ Per una prima proposta di *standard* v. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210308-report-efrag-sustainability-reporting-standard-setting_en.pdf.

report vengano etichettate digitalmente e pubblicate secondo una tassonomia digitale (art. 1, par. 4); per quanto riguarda il secondo, si stabilisce che il *report* sia inserito obbligatoriamente nella relazione sulla gestione (art. 1, par. 3). La proposta CSRD quindi elimina l'attuale possibilità per gli Stati membri di consentire alle società di pubblicare le informazioni richieste in una relazione separata messa a disposizione del pubblico sul sito *web* della società (v. art. 19 *bis*, quarto comma, 2013/34/UE). A ben vedere, il venir meno di questa opzione oltre a favorire l'integrazione e l'accessibilità delle informazioni, pare avere anche una importante ricaduta giuridica. La circostanza che il rapporto sulla sostenibilità debba essere necessariamente contenuto nella relazione sulla gestione infatti pone i due documenti sullo stesso livello, in particolare per quel che riguarda gli effetti di eventuali vizi in essi presenti.

Allo scopo di garantire una maggiore attendibilità e accuratezza delle informazioni, la proposta è tesa a introdurre la revisione obbligatoria del *report* di sostenibilità seppur nella forma della *limited assurance* (art. 1, par. 10). La Commissione europea però ha dichiarato fin d'ora che, in una fase successiva, considererà la possibilità di richiedere una *reasonable assurance* (art. 3, par. 12).

Allo stato attuale, l'attività di controllo dovrà riguardare: l'etichettatura digitale; gli indicatori inclusi nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento *Taxonomy*, così come il processo adottato per identificare le informazioni da riportare (art. 1, par. 10).

La relazione di *assurance*, rilasciata da soggetti indipendenti aventi i requisiti richiesti per i revisori, dovrà essere pubblicata insieme al bilancio annuale e alla relazione sulla gestione (art. 1, par. 8).

Alla luce di questo insieme di proposte, si annuncia una revisione anche della *Audit Directive* (Directive 2006/43/EC). In particolare, è previsto che gli Stati membri richiedano ai revisori legali e alle società di revisione contabile di effettuare il controllo del *reporting* di sostenibilità in conformità ai principi di *assurance* che saranno adottati dalla Commissione Europea tramite atti delegati. Nell'attesa di tali principi, si propone che i revisori applichino quelli nazionali (art. 3, par. 12).

In base a quanto riferito finora, emerge come la proposta CSRD realizzi un ampliamento della portata informativa della comunicazione non finanziaria, sia sotto il profilo del contenuto, sia sotto il profilo della attendibilità e della comparabilità delle informazioni.

Essa però è tesa ad ampliare anche il raggio di applicazione (art. 1, par. 3). I nuovi requisiti soggettivi delineati nella proposta, infatti, dovrebbero più che quadruplicare le imprese interessate dall'obbligo di rendicontazione (secondo le stime, si passerebbe dalle attuali 11.600 alle 49.000 entità). In particolare

essa dovrebbe assicurare che le imprese di ogni dimensione e provenienza (con la sola eccezione delle micro-imprese) quotate sui mercati dell'Unione mettano a disposizione degli investitori appropriate informazioni sulla sostenibilità. «La predisposizione di *standard* semplificati per le imprese minori dovrebbe peraltro favorire, anche su base volontaria, l'adozione di metodi di rendicontazione uniformi che rispondano alla crescente domanda di *disclosure* sulla sostenibilità da parte delle imprese di investimento, diffondendo quella cultura della responsabilità sociale che le istituzioni europee reputano essenziale per l'efficiente funzionamento dell'economia sociale di mercato»¹¹.

Rimanendo in tema di perimetro soggettivo di applicazione, pare opportuno precisare che la proposta prevede un'esenzione a favore delle società controllate quando il *report* di sostenibilità della capogruppo risulti redatto in conformità agli *standard* eurounitari (o, per le controllate con una capogruppo extra-UE, a *standard* considerati ad essi equivalenti) e allorché esso includa informazioni relative alla controllata, sempre che però tale *report*, a livello temporale, sia disponibile nel momento in cui la controllata pubblica la sua relazione sulla gestione (art. 1, par. 3).

Conclusivamente, occorre riferire che, in base al tenore della proposta, gli Stati membri dell'UE dovranno recepire la CSRD entro il 1° dicembre 2022, affinché le relative disposizioni possano essere applicate a partire dal 1° gennaio 2023 (art. 6). Pertanto i primi *report* conformi alla nuova disciplina dovrebbero essere quelli pubblicati nel 2024. I requisiti per le piccole e medie imprese quotate, invece, è previsto che si applichino a partire dal 1° gennaio 2026 (art. 1, par. 3), conseguentemente, con riferimento a tale categoria di imprese, i primi *report* saranno diffusi nel 2027.

¹¹ Così MARCHEGIANI, *op. cit.*, 23 ove anche alcune riflessioni critiche circa il fatto che un ambito di applicazione così disegnato lasci fuori imprese ad alto rischio per quel che riguarda l'impatto della loro attività sull'ambiente e i diritti sociali nonché imprese extra-UE non quotate, ma che operano sul mercato europeo, che vengono quindi a godere di un vantaggio concorrenziale grazie all'esonero dai doveri di trasparenza e dai relativi costi di produzione.

